

*Atto riferito a Novara il* - 8 GEN. 2015  
27 *Nome* *Imposta assolta*  
**ESENTE** *000*  
*II copie originale*

*DIRETTORE GENERALE*  
(Dr. *[Signature]*)



# Liberazione e speranza-ONLUS

Novara, Viale Ferrucci 14/A

(Iscritta alla seconda sezione del registro nazionale di cui all'art. 52, comma 1, lett. b del D.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 con il numero C/50/2000/NO e all'art. 6 del D.Lgs. 9 luglio 2003 n° 215 con il numero 337).

## Statuto

(atto di costituzione in data 7 aprile 2000 registrato il 18 aprile 2000; statuto modificato il 12 dicembre 2014 e registrato il 8/1/2015)

### Art. 1—Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'organizzazione denominata "Liberazione e speranza", con sede a Novara in Viale Ferrucci, 14/A, che ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e, ai fini fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e di promozione umana.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)-comma 1-art. 10 del citato D.Lgs. n° 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono disciplinati, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'associazione farà uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

### Art. 2—Natura

L'associazione denominata "Liberazione e speranza" nasce all'interno della comunità cristiana della Diocesi di Novara.

La Caritas Diocesana, quale organismo pastorale che contribuisce a "dare il volto, il sapore, il senso della carità cristologica e trinitaria a tutta la Chiesa" locale (dalla Carta pastorale della Caritas italiana, n° 29), promuove e favorisce l'attuazione delle finalità dell'associazione esplicitate all'art. 3 e partecipa attivamente alla realizzazione delle attività delineate nell'art. 4, secondo le modalità indicate nell'art. 5 dello Statuto.



L'associazione è costituita, in primo luogo, come risposta al bisogno di liberazione e speranza che emerge da quelle nuove forme di violazione dei diritti umani costituite dalla tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale e dalla violenza nei confronti delle donne.

L'associazione, inoltre, anche in collaborazione con altri enti ed organismi che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione, opera per favorire l'integrazione sociale degli immigrati domiciliati nel territorio provinciale novarese.

Nel contesto della comunità ecclesiale novarese impegnata a vivere, nella conversione e nell'attenzione a chi soffre, il grande giubileo dell'Incarnazione dell'anno 2000, l'associazione "Liberazione e speranza" nasce altresì, quale "*actio emblematica*", per concretizzare una delle più significative ed attuali istanze giubilarie: "*Proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo*" (Lev. 25, 10)

#### **Art. 3—Finalità**

L'associazione si prefigge di contribuire a creare le condizioni psicologiche, sociali e materiali per garantire alle donne, vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il diritto di non prostituirsi, progettando e realizzando programmi di protezione sociale finalizzati, in attuazione dell'art. 18 de D.Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e dell'art. 13 della legge 11 agosto\_2003 n. 228, ad assicurare loro percorsi di assistenza e integrazione sociale. Per realizzare detti programmi di assistenza e protezione sociale, l'associazione è regolarmente iscritta alla seconda sezione del registro delle associazioni di cui all'art 52—comma 1—lett. b) del D.p.r. 31 agosto 1999 n° 394.

Per favorire l'integrazione sociale degli stranieri l'associazione realizza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ogni iniziativa utile per un loro positivo inserimento nel contesto sociale della provincia di Novara. In particolare l'associazione realizza iniziative finalizzate a far acquisire agli stranieri la conoscenza dei loro diritti e dei loro doveri, delle diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché delle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese d'origine. L'associazione, inoltre, realizza iniziative culturali e sociali ispirate a criteri di convivenza in una società multiculturale e finalizzate a prevenire comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti: a tal fine ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione nel "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 luglio 2003 n° 215.

L'associazione inoltre promuove, progetta e realizza iniziative a sostegno delle donne vittime di violenza domestica. In particolare promuove e realizza progetti finalizzati all'inserimento lavorativo delle beneficiarie mediante tirocini formativi/lavorativi, acquisizione di specifiche competenze professionali, borse lavoro, contributi a fondo perduto, voucher, ecc.

#### **Art. 4—Attività**

L'associazione persegue gli scopi indicati al primo comma dell'art. 3 mediante:

- a) la costituzione di una o più "unità di ascolto" con il compito di contattare periodicamente le donne sulla strada e/o sui treni, ponendo particolare attenzione alle loro esigenze sanitarie;
- b) la predisposizione, con idonei collegamenti di rete, di luoghi di prima accoglienza in grado di ospitare per il tempo necessario le donne in attesa di essere inserite in strutture di seconda accoglienza;
- c) il concorso nella gestione di strutture di seconda accoglienza idoneamente attrezzate per garantire tutti i servizi necessari per la realizzazione dei programmi di protezione e integrazione sociale;
- d) la gestione di strutture di "housing sociale temporaneo" a disposizione delle persone che, terminato il programma di protezione sociale ed avviata una regolare attività lavorativa, non hanno ancora raggiunto una soddisfacente autonomia abitativa.



- e) la creazione di un nucleo quanto più consistente di "famiglie di appoggio" disponibili ad "adottare" le ragazze, sostenendole nell'amicizia disinteressata ed accompagnandole gradualmente verso una dignitosa autonomia di vita;
- f) la progettazione di un insieme di iniziative qualitativamente e quantitativamente finalizzate al pieno recupero sociale delle interessate;
- g) la partecipazione a "tavoli istituzionale" per coordinare eventuali iniziative da realizzare con le competenze tipiche dei vari "soggetti" coinvolti (Questura, Prefettura, Provincia, Magistratura...);
- h) la gestione delle comunicazioni con la società civile per ridurre la conflittualità con la cittadinanza e per responsabilizzare la figura del "cliente".

L'associazione persegue gli scopi indicati al secondo comma dell'art. 3 mediante:

- a) la pubblicazione e l'aggiornamento di ogni informazione riguardante i diritti e i doveri degli stranieri regolarmente presenti in Italia;
- b) la socializzazione della giurisprudenza di merito, di legittimità, amministrativa o costituzionale che stigmatizza comportamenti antidiscriminatori o razziali, fornendo la necessaria tutela giuridica a chi ritiene di intraprendere azioni civili contro la discriminazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/98.
- c) la realizzazione di iniziative specifiche finalizzate a valorizzare le diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche degli stranieri;
- d) la promozione di iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in provincia di Novara condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;
- e) la programmazione e la realizzazione di iniziative di formazione ed educazione interculturale, anche mediante la promozione di progetti di mediazione culturale finalizzati a facilitare i processi comunicativi tra cittadine e cittadini autoctoni e stranieri e fra questi ultimi e gli enti pubblici e privati;
- f) l'attuazione di quanto necessario per tutelare gli stranieri che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98, non possono essere espulsi o respinti verso uno Stato nel quale essi possono essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- g) l'assistenza amministrativa e giuridica per rifugiati e richiedenti asilo, contribuendo a strutturare nel territorio novarese un idoneo e dedicato servizio di accoglienza.

L'associazione persegue gli scopi indicati al terzo comma dell'art. 3 mediante:

- a) la promozione e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;
- b) l'attivazione di ogni iniziativa utile per il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza di genere;
- c) la realizzazione di campagne di raccolta fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- d) il raccordo e la collaborazione con le associazioni che operano sul territorio a tutela della dignità della donna.

## Art. 5—Modalità di intervento

L'associazione si propone di realizzare le finalità di cui all'art. 3 attraverso:

- a) un complessivo approccio alla problematica della tratta degli esseri umani e della violenza di genere che riconosca ed esalti la dignità della donna, valorizzandone le potenzialità di riscatto personale e sociale, sostenendola adeguatamente nel riappropriarsi del proprio progetto di vita per realizzarlo in un contesto di rispetto della persona umana e delle norme vigenti;

- b) un coinvolgimento corale di tutte le componenti della comunità ecclesiale per sconfiggere l'indifferenza o la rassegnazione di fronte al fenomeno della schiavizzazione sessuale e della violenza di genere;
- c) la ricerca continua e la creazione sistematica di "connessioni" tra ecclesiastico e civile, tra pubblico e privato sociale, tra istituzioni e mondo del volontariato;
- d) il collegamento in rete con tutti gli organismi che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione e di tutela dei diritti delle donne.

Le attività sociali svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri soci sono offerte a titolo gratuito, così come viene ricoperta a titolo gratuito ogni carica associativa.

Allo scopo di fornire i servizi di cui sopra l'associazione:

- a) concorda con le competenti strutture pubbliche modalità e corsie preferenziali di accesso ai servizi sanitari;
- b) può stipulare, in base alle vigenti norme di legge, convenzioni con gli enti locali;
- c) può assumere personale per compiti amministrativi, educativi ed organizzativi, inerenti all'attività che deve essere svolta dall'associazione;
- d) può avvalersi della collaborazione coordinata e continuativa di specifiche professionalità;
- e) può acquisire beni immobili;
- f) può acquistare immobili da adibire a "case di accoglienza";
- g) cura la formazione permanente (motivazionale e tecnica) dei propri associati;
- h) promuove il collegamento in rete con altri gruppi o associazioni che operano per realizzare interventi similari;
- i) opera in modo sinergico con la *Caritas* diocesana e con altre istituzioni religiose presenti nella comunità ecclesiastica novarese.

#### Art. 6—Soci dell'associazione

Sono soci dell'associazione coloro che condividono il contenuto del presente statuto.

All'associazione possono aderire tutti coloro che, condividendone i principi ispiratori, intendono con il loro impegno contribuire al perseguitamento degli scopi dell'associazione medesima.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sull'eventuale reiezione della domanda si pronuncia l'Assemblea. I provvedimenti sono motivati.

I soci si suddividono in due categorie:

- Soci ordinari;
- Soci onorari.

I soci ordinari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a versare entro il mese di aprile di ogni anno la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'Assemblea ha inoltre la facoltà di nominare soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa annuale.

I soci hanno diritto a partecipare all'assemblea annuale, a votare direttamente o per delega, ad essere eletti nel Consiglio Direttivo e a recedere dall'appartenenza all'associazione in qualsiasi momento. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo altri due soci.

I soci hanno facoltà di:

- a) offrire gratuitamente parte del tempo libero per lo svolgimento delle attività organizzate, volte al conseguimento delle finalità dello statuto;
- b) svolgere, con azione personale e negli ambienti di vita, opera di sensibilizzazione volta al conseguimento delle finalità indicate;



c) offrire disinteressatamente il proprio lavoro e la propria professionalità per lo svolgimento delle attività organizzate, su richiesta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7—Esclusione dei soci**

La qualità di socio si perde per:

- a) volontarie dimissioni;
- b) mancato pagamento, per i soci ordinari, della quota associativa annuale per almeno tre anni;
- c) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- d) persistente violazione degli obblighi statutari.

Il socio che ha cessato di appartenere all'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può rivendicare alcun diritto di carattere patrimoniale o di altra natura. In caso di decesso, nessun diritto potrà essere rivendicato dagli eredi.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8—Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9—L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione ed è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'associazione.

L'Assemblea si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile, per l'approvazione del conto consuntivo e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, anche su iniziativa di almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.

Normalmente l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta fra i presenti.

L'Assemblea dei soci:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio dell'associazione e le modalità di utilizzo delle disponibilità finanziarie;
- c) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) fa proposte su iniziative e programmi da attuare;
- e) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e per alzata di mano. Per ciò che concerne i rinnovi del Consiglio Direttivo e le modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera, invece, a scrutinio segreto.

#### **Art.10 —Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e ne promuove l'attività ordinaria seguendo gli indirizzi assembleari. Esso amministra le risorse finanziarie dell'associazione e i fondi sociali, predispone il bilancio annuale e approva il regolamento interno.



Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di soci determinato annualmente dall'Assemblea e dura in carica tre anni: i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede a nominare il Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Ogni Consigliere si impegna a coordinare e promuovere l'attività dell'associazione su un settore specifico, secondo gli indirizzi forniti dall'associazione ed è tenuto annualmente a sottoporre all'Assemblea stessa una relazione sull'attività espletata nel settore di competenza.

#### **Art. 11—Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in ambito sociale ed istituzionale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori, vigila sul rispetto dello Statuto e del regolamento interno, rappresenta legalmente l'associazione in giudizio. Coadiuvato dal Vice-presidente e dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente e ne svolge le competenze in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente..

#### **Art. 12—Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale onde gli associati possano prenderne visione.

La formazione del bilancio o del rendiconto è obbligatoria. Dal bilancio o dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

#### **Art. 13—Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) donazioni di istituti bancari o associazioni benefiche;
- c) lasciti testamentari;
- d) elargizioni liberali di privati cittadini o di aziende;
- e) contributi—sovvenzioni di enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno delle attività e di specifici progetti associativi;
- f) rimborsi derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- g) iniziative di vario genere organizzate e gestite "*una tantum*" dai soci.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente statuto.



È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti di organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- b) l'acquisto di beni o servizi corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n° 645 e dal D. Lgs. 21 giugno 1995 n° 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995 n° 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

#### **Art. 14—Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi.

#### **Art. 15—Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibera con la stessa maggioranza che i beni che residuano dopo la liquidazione siano devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

#### **Art. 16—Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigente legislazione in materia di ONLUS, al Codice Civile e alle leggi in vigore.



**LIBERAZIONE E SPERANZA - ONLUS**  
Via Ferrucci, 1 NOVARA  
*Fabio Olivero* Tel. 0363 20015  
Cod. Fisc. 94137360032